

OGGETTO	IL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2017
RIFERIMENTI	ISTRUZIONI MODELLI REDDITI E IRAP 2017
CIRCOLARE DEL	09/11/2017

Sintesi: entro il prossimo 30/11/2017 va effettuato il versato della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi ed Irap relativi al 2017.

Come di consueto si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca nonché dell'imposta sostitutiva dovuta da contribuenti minimi e forfetari.

Entro il **prossimo 30/11/2017** va versata la 2° o unica rata degli acconti 2017 relativi:

- alle imposte IRPEF, IRES, IRAP
- alla "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi
- alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE)
- all'imposta sostitutiva per i "minimi".
- all'imposta sostitutiva per i contribuenti forfetari (L. 190/2014);

Per ciascuna imposta/contributo, in via autonoma, è possibile adottare **alternativamente**:

- il criterio **storico**
- il criterio **previsionale**.

Con riferimento al 2017, occorre tenere presenti:

- metodo storico**: gli obblighi di "rideterminazione" delle imposte sui redditi, sui quali commisurare gli acconti 2017, posta l'irrelevanza di alcune agevolazioni (es.: messa "a regime" della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa per i benzinai; regime fiscale agevolato per i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di navi/imbarcazioni da diporto; ecc.);
- metodo previsionale**: nel calcolo delle imposte "presunte" relative al 2017 (base di computo dell'acconto), l'irrelevanza (parziale o totale) di disposizioni favorevoli ai contribuenti.

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO 2017 - METODO STORICO

ACCONTO IRPEF – PERSONE FISICHE

Utilizzando il metodo "storico", per la seconda o unica rata dell'acconto IRPEF 2017, occorre tener conto **del 100% dell'ammontare indicato**:

- nel **rigo RN34 "Differenza"** del Mod. Redditi 2017, se **non** sussistono obblighi di ricalcolo
- nel **rigo RN61 "Ricalcolo reddito"** del Mod. Redditi 2017, se sussistono obblighi di ricalcolo

In particolare, l'acconto va calcolato nelle seguenti misure:

	SCAGLIONI	ACCONTO 2017	PERCENTUALE	SCADENZA
RIGO RN34 "DIFFERENZA" MOD. REDDITI 2017	≤ € 51,65	NON DOVUTO	-	-
	da € 51,65 fino a € 257,52	UNICA RATA	100%	al 30/11/2017
	≥ € 257,52	1° RATA	40% di rigo RN34	30/06 (o 31/07 + 0,4%): soggetti senza proroga al 20/07 (o 21/08 + 0,4%): soggetti con proroga
		2° RATA	60% di rigo RN34	al 30/11/2017

L'acconto può essere versato in 2 rate qualora l'importo della 1° rata superi € 103.

Esempio1 Il sig. Rossi presenta il rigo RN34 di Mod. Redditi 2017 pari a € 50,00; l'acconto non è dovuto.

Esempio2 Il sig. Alfa indica a rigo RN34 di Mod. Redditi 2017 l'importo di € 300; l'acconto è così dovuto:
 - 1° rata: € 120,00 (cioè 40% x 100% x 300) entro il 30/06/2017 (o 31/07/2017 + 0,4%)
 - 2° rata: € 180,00 (cioè 300 x 100% - 120) entro il 30/11/2017

Esempio3 Riprendendo l'Esempio2 si ponga ora che il rigo RN46 "Imposta a credito" sia pari a € 100. Il calcolo degli acconti risulta inalterato; tuttavia sarà possibile recuperare il credito sugli acconti fino a capienza (senza presentazione F24) ed il 1° acconto sarà versato per € 20.

ALTRE IMPOSTE	VERSAMENTO O MENO DELL'ACCONTO
ADDIZIONALE REGIONALE	Non è dovuto alcun versamento in acconto
ADDIZIONALE COMUNALE	Il versamento dell'acconto del 30% (rigo RV17 Modello Redditi PF 2017) si effettua entro il termine di versamento del saldo Irpef, fatta salva la possibilità di rateizzo.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	Il contributo di solidarietà del 3% è dovuto dai contribuenti il cui reddito complessivo è superiore a € 300.000 e si applica sulla parte di reddito che eccede tale importo (Quadro CS Modello Redditi PF 2017). Il versamento si effettua entro il termine previsto per il saldo Irpef e sullo stesso non sono dovuti acconti

SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBLIGO DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO IRPEF
<ul style="list-style-type: none"> soggetti che, al rigo RN34/RN61, colonna 4, presentano un'imposta pari a zero o di importo ≤ € 51,00 soggetti che, pur essendo debitori d'imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d'imposta superiori all'imposta dovuta a titolo di acconto soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2017, da presentare nel 2018, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite soggetti che, per la prima volta nel 2017, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF contribuenti che dichiarano nel Mod. Redditi 2017 solo redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti: <ul style="list-style-type: none"> all'imposta sostitutiva prevista per i c.d. "nuovi" minimi (art. 27, D.L. 98/2011) all'imposta sostitutiva prevista per il regime forfetario (L. 190/2014) soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2017, se il decesso è avvenuto prima del versamento soggetti che hanno un credito d'imposta IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto soggetti falliti

INDICAZIONE IN MOD. REDDITI 2017: l'acconto IRPEF dovuto per il 2017 sulla base del "metodo storico" va indicato nel rigo RN62; anche se il contribuente si avvale del "metodo previsionale", gli importi da indicare vanno determinati utilizzando il "metodo storico" e non i minori importi versati o che si intendono versare.

Esempio4 Il sig. Bello, esercente l'attività di commercialista, determina l'acconto IRPEF 2017 come segue:
 ▪ **1° rata - metodo storico:** se l'importo indicato nel rigo RN34 è pari a € 10.000, non sussistendo obblighi di ricalcolo, si provvede al versamento di € 4.000 (€ 10.000 x 40%);
 ▪ **2° rata - criterio previsionale:** se l'IRPEF "presunta" dovuta per il 2017 (al netto di detrazioni, crediti e ritenute) è pari a € 6.500, in data 30/11 sarà corrisposto € 2.500 (€ 6.500 - € 4.000).
 Indipendentemente dagli importi pagati, nel rigo RN62 di Redditi occorre indicare l'acconto dovuto per il 2017 sulla base del cd. "metodo storico". In particolare, detto rigo deve essere stato compilato come segue (anche se il pagamento che sarà eseguito ammonta a soli € 2.500).

Acconto 2017	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
RN61 Ricalcolo reddito	1	2	3	4
RN62 Acconto dovuto		Primo acconto 1	4.000,00	Secondo o unico acconto 2
				6.000,00

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

ACCONTO IRES - SOCIETÀ DI CAPITALI E ENTI COMMERCIALI E NON

L'acconto dovuto sul 2017 è **pari al 100%**:

- di **rigo RN17** "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del Mod. Redditi SC 2017
- di **rigo RN28** del Mod. Redditi 2017 per gli Enti non commerciali.

salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo.

L'acconto IRES va versato come segue:

RIGO RN17/RN28 "IRES DOVUTA"		
≤ € 20,66	> €. 20,66 ma ≤ € 257,52	> € 257,52
Non dovuto	Versamento in unica rata entro il 30/11/2017 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)	Versamento 2 rate <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% del 100%: termine di versamento imposte a saldo (al 30/06 o 31/07 (+ 0,40%) o al 20/07 o 21/08 con magg. 0,40% per esercizi "solare" e bilancio approvato nei termini ordinari) ▪ 100% - 1° rata: entro il 30/11/2017 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)

Anche l'acconto IRES può essere versato in 2 rate se l'importo della 1° rata supera € 103.

SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO IRES
• soggetti che nel Mod. Redditi SC 2017 hanno evidenziato una perdita fiscale.
• soggetti che si sono costituiti nel corso del 2017.
• soggetti che hanno rilevato nel rigo RN17/RN28 un importo ≤ € 20,66; l'acconto risulta dovuto qualora l'importo dei righe in questione risulti pari o superiore a € 21,00.
• soggetti che, pur avendo riportato un importo ≥ €.21 presumono di conseguire una perdita nel 2017.
• soggetti che hanno un credito d'imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto.
• soggetti falliti

ACCONTO IRAP PER SOGGETTI IREPEF ED IRES

La determinazione dell'acconto IRAP 2017 segue le **stesse regole previste per l'IRPEF/IRES**; occorre applicare al **rigo IR21 "Totale imposta"** le seguenti misure:

- ➔ **100%: soggetti Irpef** (persone fisiche e società di persone o equiparate)
- ➔ **100%: soggetti Ires** (società di capitali, enti commerciali e non).

L'acconto **non** è dovuto se non supera l'importo di:

- ⇒ **€ 51,65** per le persone fisiche / società di persone;
- ⇒ **€ 20,66** per i soggetti IRES.

L'acconto va versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103 euro.

ACCONTO IRAP NELLE REGIONI IN DISAVANZO SANITARIO

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2017, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota, l'acconto dell'IRAP va determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata;
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

IMPRESE AGRICOLE

Come di consueto:

a)	non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli in regime di esonero per il 2016 (art. 34, DPR 633/72) che hanno superato il limite di € 7.000 di volume d'affari.
b)	sono tenuti a tale versamento i produttori agricoli che , avendo superato nell'anno 2016 il limite di 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2017.

SOGGETTI AGRICOLI ESCLUSI DA IRAP

Per effetto dell'abrogazione della lett. d), co. 1, art. 3 del D.Lgs. 446/1997 ad opera della L. 208/2015, si ha che **a decorrere dal 2016 sono esclusi da Irap** (e dunque non versano alcun acconto):

- **produttori agricoli** con attività rientrante **nei limiti dell'art. 32 Tuir** (a prescindere che dichiarino il reddito agrario o meno); rimangono soggetti all'imposta se eccedono tali limiti
- **cooperative** (e relativi **consorzi**) che forniscono in via principale servizi nel settore della selvicoltura (art. 8 D.Lgs. 227/2001)
- **cooperative della piccola pesca** o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'uso esclusivo di navi di categoria 3 o 4 (art. 8 DPR 1639/68) o la pesca in acque interne.

SOGGETTI AGRICOLI SOGGETTI AD IRAP

L'IRAP permane per i soggetti che esercitano un'attività agricola che non rientra nei limiti dell'art. 32 del TUIR. In pratica, nel 2016 e nei periodi d'imposta successivi resteranno soggetti ad IRAP:

- le persone fisiche che esercitano **un'attività agricola eccedente i limiti dell'art. 32 TUIR**
- gli esercenti **attività di allevamento** di animali, con terreno insufficiente a produrre almeno 1/4 dei mangimi necessari
- gli esercenti **attività di agriturismo**
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi forfetari (art. 56-bis TUIR) per determinare il reddito relativo all'attività di coltivazione intensiva in serra e ad alcune attività agricole cd. "connesse"
- i soggetti esercenti **attività di produzione e cessione di energia elettrica** e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oppure di produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali non provenienti prevalentemente dal fondo.

VERSAMENTI SECONDO ACCONTO – CRITERIO “PREVISIONALE”

È possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico qualora si presume di conseguire un reddito 2017 inferiore a quello 2016.

In tal caso occorre:

- determinare l'imposta presunta **sulla base delle disposizioni fiscali per l'anno 2017**
- **versare la percentuale minima prevista per l'acconto.**



VERIFICHE OPPORTUNE

I soggetti che applicano tale criterio devono verificare se quanto hanno versato in sede di acconto (es.: 2017) si rivela successivamente sufficiente o meno.

La verifica va effettuata in sede di determinazione del saldo 2017. In caso di incapienza, sarà opportuno procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti versati.

Resta possibile adottare:

- **differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi**; così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP
- **il metodo storico e previsionale in maniera non uniforme**, nel senso che, per esempio:
 - in sede di versamento della 1° rata: può essere adottato il metodo "storico"
 - in sede di versamento della 2° rata: può essere adottato il metodo "previsionale".

In questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).

ACCONTO MINIMO: al fine di non incorrere in sanzioni, **l'acconto deve essere almeno pari al:**

▪ 100% dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva per i "nuovi" minimi e per il regime forfetario (L. 190/2014)
▪ 95% della "cedolare secca" sulle locazioni, relative ai redditi 2017, da dichiarare nel 2018, per le persone fisiche
▪ 100% dell'IVIE/IVAFE , relative al valore degli immobili e delle attività finanziarie all'estero nel 2017
▪ 100% dell'IRES relativa ai redditi del 2017, da dichiarare nel 2018, per società di capitali, enti commerciali e non
▪ 100% dell'IRAP relativa al 2017, da dichiarare nel 2018, per le persone fisiche e le società di persone
▪ 100% dell'IRAP relativa al 2017, da dichiarare nel 2018, per le società di capitali e gli enti (commerciali e non).

CASI PARTICOLARI

CONTRIBUENTI MINIMI / FORFETTARI

A) CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI

I soggetti che hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2017 devono versare **l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%** con i medesimi criteri dell'Irpef.

Possono peraltro applicare a scelta il **criterio storico** o il **criterio previsionale**.

B) CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2017

I contribuenti che sono fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2017, applicando in tale anno:

B.1) il regime forfetario:

- assoggettano il reddito 2017 all'imposta sostitutiva del 15%
- versano l'acconto 2017 (criterio storico sull'imposta 2016 come minimo o previsionale su quella forfetaria) dell'imposta sostitutiva che indicheranno nel quadro LM del Mod. Redditi PF 2018

B.2) il regime "ordinario": versare **l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva** da indicare nel quadro RN del Mod. Redditi PF 2018; non è dovuto l'acconto Irap.

C) CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2016 E NEL 2017

I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2016 e vi proseguono nel 2017:

- versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15%
- con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

Possono, peraltro, applicare a scelta il **criterio storico** o il **criterio previsionale**.

D) CONTRIBUENTI ORDINARI 2016 E FORFETTARI NEL 2017

Si ritiene che tali soggetti:

- **non siano tenuti a versare l'acconto** dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento)
- **ai fini Irpef, potranno calcolare l'acconto 2017 solo su eventuali altri redditi** posseduti (in applicazione del criterio previsionale).

E) CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2016 ED ORDINARI NEL 2017

Su considerazioni analoghe a quelle dei minimi 2016 fuoriusciti dal 2017, in tal caso si consiglia di:

- versare l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva, da indicare nel quadro RN Mod. Redditi PF 2018
- versare l'acconto Irpef 2017 (per altri redditi) nei modi ordinari (storico/previsionale - codici Irpef).

Inoltre, poiché tali soggetti sono **esenti da Irap per l'anno 2016**, non devono versare alcun acconto Irap per l'anno 2017.

REGIME ADOTTATO 2016 E 2017		IMPOSTA DOVUTA PER L'ANNO 2017	CRITERIO ACCONTO
PERIODO 2016	PERIODO 2017		
MINIMI	MINIMI	SOSTITUTIVA 5%	STORICO O PREVISIONALE
MINIMI	FORFETARIO	SOSTITUTIVA 15%	
MINIMI	ORDINARIO	IRPEF	
FORFETARIO	FORFETARIO	SOSTITUTIVA 15%	STORICO O PREVISIONALE
FORFETARIO	ORDINARIO	IRPEF	
ORDINARIO	FORFETARIO	SOSTITUTIVA 15%	

CEDOLARE SECCA - ACCONTO 2017 E VERSAMENTO

In relazione al calcolo dell'acconto per il 2017 il versamento:

- ⇒ è dovuto in **misura pari al 95%** dell'imposta dovuta per il 2016
- ⇒ per la determinazione dell'acconto va fatto riferimento alle modalità previste in materia di Irpef.

RIGO RB11 Colonna 3 REDDITI PF 2017	SCAGLIONI	ACCONTO 2017	PERCENTUALE	SCADENZA
	≤ €. 51,65	non dovuto	-	-
	da €. 51,65 fino a € 257,52	in unica rata	95%	al 30/11/2017
	≥ € 257,52	1° rata	38% (40% di 95%) rigo RB11, campo 3	al 30/6 (o al 31/7 +0,4%): senza proroga al 20/7 (o al 21/08 +0,4%): con proroga
		2° rata	57% (60% di 95%) rigo RB11, campo 3	al 30/11/2017

Metodo previsionale: con tale metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2017).

Analogamente all'Irpef, nel **rigo RB12 del Mod. Redditi PF 2017** va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2017.

Acconto cedolare secca 2017 RB12	Primo acconto ¹	,00	Secondo o unico acconto ²	,00
---	----------------------------	-----	--------------------------------------	-----

Anche se il contribuente si avvale del "metodo previsionale", gli importi da indicare devono essere quelli determinati con il "metodo storico" e non i minori importi versati o che si intendono versare.

CEDOLARE SECCA	VERSAMENTO O MENO DELL'ACCONTO
APPLICAZIONE DAL 2017	Non è dovuto alcun acconto 2017. Tuttavia, poiché il reddito di fabbricati derivante dalla locazione dell'immobile con cedolare secca non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef, è possibile ridurre l'acconto Irpef calcolato
NON APPLICAZIONE DAL 2017	In tale caso, l'acconto 2017 relativo alla cedolare può essere calcolato con il metodo previsionale. Inoltre, per l'immobile oggetto di non applicazione del regime sostitutivo non è dovuto l'acconto Irpef 2017

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

IVIE / IVAFE - ACCONTO 2017

Per il versamento dell'IVIE/IVAFE valgono le medesime regole previste ai fini IRPEF; pertanto l'acconto 2017 relativo all'IVIE e IVAFE:

→ **è dovuto:** se l'importo indicato nel rigo:

- RW6, colonna 1

IVAFE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW6	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

- RW7, colonna 1

IVIE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW7	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

è pari o superiore ad €. 51,65

→ **non è dovuto:** se di ammonta non superiore a € 51,65



VERSAMENTO: l'acconto va versato

→ in **unica soluzione**, entro il 30/11/2017, se detto importo è non superiore a € 257,52

→ in **2 rate** se l'importo di detti campi è superiore a € 257,52:

- la prima (40%) entro il 30/06 o 31/07 con 0,40% (soggetti senza proroga) (oppure 20/07 – 21/08 con maggiorazione 0,40% per i soggetti con proroga);
- la seconda (60%) entro il 30/11/2017.

È ammesso utilizzare il criterio previsionale.

Codici tributo: "4045" (seconda o unica rata), per l'IVIE; "4048" (seconda o unica rata), per l'IVAFE.

TRASPARENZA FISCALE E ACCONTI

Per la determinazione degli acconti in caso di opzione per la trasparenza, la norma stabilisce che:

1° ESERCIZIO DI EFFICACIA OPZIONE	<p>L'acconto è calcolato con le regole ordinarie, senza tener conto della trasparenza. Gli acconti devono essere versati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in capo alla società partecipata, con il metodo storico o previsionale, che deve avere riguardo all'imposta che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione • in capo ai soci, con il criterio storico o previsionale; in tale ultimo caso essi possono tener conto dell'avvenuta opzione. <p>Ai fini del calcolo degli acconti, tale ultima previsione consente al socio di portare in diminuzione del proprio reddito l'eventuale perdita che prevede sarà conseguita dalla partecipata.</p> <p>Nota: l'esercizio dell'opzione per la trasparenza va fatta nel Quadro OP di Mod. Redditi SC 2017.</p>
ESERCIZI SUCCESSIVI DI EFFICACIA	<p>Gli acconti vanno versati solo dai soci partecipanti, i quali comprendono nella propria base di calcolo anche la quota di reddito (perdita) trasparente a loro imputato. L'esercizio dell'opzione per il triennio 2015-2017 oppure 2016-2018 non comporta il versamento dell'acconto Ires per la società</p>
MANCATO RINNOVO OPZIONE	<p>Gli obblighi di acconto si determinano senza tener conto dell'opzione, con la conseguenza che è necessario rideterminare l'imposta dovuta relativa l'anno precedente sulla base delle regole vigenti in assenza di trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società partecipata: calcola l'acconto sul reddito imputato per trasparenza nel periodo precedente • soci: determinano gli acconti sul reddito prodotto nel periodo precedente senza considerare la parte di esso imputata dalla società partecipata

<p>PERDITA DI EFFICACIA DELL'OPZIONE</p>	<p>Per il periodo d'imposta in cui si verifica la perdita di efficacia dell'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> la partecipata, che non ha versato gli acconti, deve eseguire il versamento di quanto dovuto il singolo socio, pur avendo versato gli acconti, può trovarsi nella condizione di doverli integrare se inferiori a quanto dovuto in seguito alla decadenza dalla trasparenza; tale ipotesi può verificarsi nei casi in cui siano state imputate perdite per trasparenza nel periodo precedente. <p>Qualora si realizzi la perdita di efficacia dell'opzione, l'acconto va ricalcolato ed integrato nei termini ordinari, se non scaduti; diversamente, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la perdita di efficacia del regime.</p>
---	---

DECESSO DEL CONTRIBUENTE

Obbligo di versamento: condizione per l'obbligo di versamento dell'acconto è che:

➔ il contribuente esista nel momento in cui l'acconto stesso è dovuto.

Pertanto se il decesso avviene in una data compresa:

- tra il 1/01 ed il 30/06: nessun acconto è dovuto
- tra il 1/01 ed il 30/11: il 2° acconto non è dovuto (gli eredi scomputano dalla dichiarazione presentata per conto del deceduto il 1° acconto da questi versato)



Termine di versamento delle imposte da parte dell'erede

Per le persone decedute nel 2016 o entro il 28/02/2017 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30/11/2017.

SOCIETÀ DI COMODO O IN PERDITA SISTEMICA

L'art. 2 D.L. 138/2011 ha integrato la disciplina delle società non operative, prevedendo:

- ➔ la **maggiorazione del 10,50%** dell'aliquota IRES
- ➔ l'**estensione delle limitazioni** previste per le **società di comodo alle società** che dichiarano perdite fiscali per 5 anni consecutivi o che, nello stesso arco quinquennale, sono in perdita per 4 anni e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel rimanente.

METODO STORICO	METODO PREVISIONALE
<p>Il calcolo è effettuato sulla base della maggiorazione dovuta per l'anno 2016, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite, risultanti da Unico.</p> <p>Occorre assumere il 100% dell'ammontare indicato nel rigo RQ62 del Mod. Redditi SC 2017, salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo.</p>	<p>Ai fini del calcolo si utilizza il riferimento della maggiorazione dovuta per l'anno 2017, tenendo conto dei redditi, degli oneri deducibili e/o detraibili e dei crediti d'imposta spettanti che si presume saranno conseguiti nell'anno.</p> <p>Si assume il 100% di tale maggiorazione.</p>

RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Come per il passato, in presenza di determinate fattispecie:

- se si adotta il criterio "storico", occorre procedere alla rideterminazione della base su cui calcolare l'acconto 2017 (imposta del periodo 2016)
- può risultare più conveniente determinare l'acconto 2017 con il metodo "previsionale"

PER LE SOLE PERSONE FISICHE

A) RIVALUTAZIONE REDDITI DOMINICALI E AGRARI

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, la L.228/2012 aveva inizialmente previsto la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario in misura pari a:

- **15%** per gli anni 2013/2014
- **30%** per l'anno 2015

e per i terreni agricoli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP in misura pari a:

- **5%** per gli anni 2013/2014
- **10%** per l'anno 2015

Sul punto, è poi intervenuta la L. 208/2015 la quale ha disposto quanto segue:

- **l'ulteriore rivalutazione** del reddito dominicale e agrario **si applica "a regime" nella misura del 30%** (dopo aver rivalutato il reddito dominicale dell'80% e quello agrario del 70 % L. 662/96)
- **nulla** è previsto per i terreni agricoli posseduti e condotti da **coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola** (questi dal 2016 sono tenuti ad operare la sola rivalutazione dell'80%/70%).

B) IMMOBILI SOGGETTI ALLA PROROGA DI SFRATTO

Non si assiste al ricalcolo dell'acconto Irpef 2017 nei casi di **sospensione legale degli sfratti**, per i quali non è più prevista l'esenzione del reddito di tali fabbricati.

PER PERSONE FISICHE E SOGGETTI IRES

C) DEDUZIONE FORFETTARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:

La citata deduzione forfettaria:

- è stata introdotta "a regime" (art. 34 co. 2 L.183/2011), peraltro essendo determinata sulla base del "volume d'affari" (D.L. 69/2013), non più dei ricavi
- per espressa disposizione di legge, non rileva ai fini della determinazione dell'acconto.

ACCONTO 2017: se il calcolo dell'acconto Irpef/Ires 2017 avviene con il cd. "**metodo storico**" si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **senza tenere conto di tale deduzione**. Della deduzione che si prevede di fruire nel 2017 è invece possibile **tenere conto nella determinazione dell'acconto IRPEF/IRES 2017 con il metodo previsionale**.

D) SUPER E IPER AMMORTAMENTO

L'art. 1 commi da 91 a 94 e 97 della L. 208/2015 ha previsto:

- in presenza di **investimenti in beni strumentali nuovi**
- nel periodo **15/10/2015 – 31/12/2016**
- la possibilità di **maggiore del 40% il costo di acquisizione** al solo fine di determinare le quote di ammortamento ed i canoni di leasing

La L. 208/2015 ha disposto che la **determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31/12/2016** è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza considerare le disposizioni normative introdotte.

La **L. 232/2016** ha disposto le seguenti misure:

- la **proroga dell'agevolazione per gli investimenti di cui sopra**, con esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis), del TUIR:
 - effettuati entro il 31/12/2017, ovvero entro il 30/06/2018 a condizione che
 - entro la data del 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisizione.

- introduzione di un'ulteriore agevolazione per le imprese (**c.d. iper ammortamento**). In particolare viene previsto che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco A della medesima legge il costo di acquisizione è **maggiorato del 150%**. Gli investimenti devono essere effettuati entro il 31/12/2017, ovvero entro il 30/06/2018 (periodo quest'ultimo prorogato al 30/09/2018 dal D.L. 91/2017), a condizione che entro la data del 31/12/2017 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Inoltre, i soggetti che effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** compresi nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge, il costo di acquisizione di tali beni è **maggiorato del 40%**.

Acconti: il co. 12, art. 1, L. 232/2016, ha disposto che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.

La **C.M. 4/2017** ha chiarito che la suddetta disposizione del co. 12:

- si riferisce al solo **super ammortamento oggetto di proroga** (cioè agli investimenti effettuati nel periodo 01/01/2017-31/12/2017, ovvero 30/06/2018, **all'iper ammortamento** e a quello per gli **investimenti in beni immateriali** e
- **non anche al super ammortamento di cui al co. 91, art. 1, L. 208/2015** (cioè quello ante proroga) per i beni acquistati nel periodo 15/10/2015-31/12/2016, con la conseguenza che l'imposta Ires/Irpef 2016, da considerare per il calcolo degli acconti per l'anno 2017, non deve essere rideterminata.

Nota: in sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2018, l'imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull'iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali.

E) ATTIVITA' DI NOLEGGIO OCCASIONALE (< 42 GG) DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da noleggio di imbarcazioni e navi da diporto (di durata ≤ 42 gg) devono comunque considerare tali proventi per il calcolo dell'acconto 2017. In particolare, in caso di:

- **metodo storico:** l'imposta dovuta per il 2016 deve essere rideterminata tenendo conto dei proventi assoggettati ad imposta sostitutiva.
- **metodo previsionale:** l'imposta presunta relativa al 2017 (base di computo dell'acconto) va calcolata facendo concorrere al reddito complessivo anche i proventi che saranno poi assoggettati ad imposta sostitutiva.

CASI PARTICOLARI

OPZIONE IRI PER I SOGGETTI IRPEF IN ORDINARIA (art. 55-bis del TUIR)

La L. 232/2016 ha introdotto, con decorrenza dal 01/01/2017, per imprenditori individuali e SNC/SAS in regime di contabilità ordinaria la possibilità di determinare il reddito d'impresa con l'applicazione dell'aliquota del 24% (IRI).

L'opzione per tale regime comporta che:

- il reddito d'impresa conseguito non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile Irpef in quanto
- viene tassato in maniera autonoma con applicazione dell'IRI nella percentuale del 24%.

L'acconto Irpef col **metodo previsionale** per effetto dell'esercizio dell'opzione per l'IRI ha come conseguenza quella di non comprendere il reddito d'impresa così determinato nell'imponibile Irpef. Si consiglia, a scopo prudenziale, di determinare l'acconto Irpef 2017 con il metodo storico.

Nota: l'art. 91 del DDL di Bilancio 2018, in discussione al Senato, prevede il differimento della disciplina IRI al 2018 (cioè le disposizioni di cui ai commi 547 e 548, art. 1, della L. 232/2016, che riguardano appunto l'IRI).

CONTABILITA' PER CASSA (art. 66 del TUIR)

La L. 232/2016 ha disposto, con decorrenza dal 2017, che le **imprese in contabilità semplificata** determinano il reddito d'impresa in base al principio di cassa in sostituzione di quello per competenza (fatta salva l'applicazione del principio di competenza per determinate categoria di costi/spese) (C.M. 11/2017)

Rimanenze finali: il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'art. 66 del TUIR, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Pertanto, poiché l'ammontare delle rimanenze finali al 2016 costituisce un onere deducibile nel 2017, il reddito per l'anno 2017 potrebbe risultare ridotto o addirittura generare una perdita qualora l'importo delle stesse dovesse risultare elevato. A tal fine, potrebbe risultare opportuno procedere al calcolo dell'acconto 2017 con il metodo previsionale.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA ACE

Il beneficio ACE è stata oggetto dei seguenti interventi normativi:

NORMATIVA	MODIFICHE E ATTUAZIONE
L. 232/2016	Il coefficiente è stato ridotto al 2,3% per l'anno 2017 (4,75% per il 2016)
D.L. 50/2017	Il coefficiente è stato ulteriormente ridotto all'1,6% per l'anno 2017
D.M. 03/08/2017	DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL BENEFICIO ACE

D.L. 50/2017, art. 3, co. 3: la determinazione dell'acconto dovuto ai fini IRES relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1 (e cioè considerando l'applicazione del coefficiente dell'1,6%).

Nota: la disposizione non interessa i soggetti Irpef.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le modalità di versamento sono le seguenti:

MODELLO F24	SOGGETTO	MODALITA' DI PAGAMENTO
a saldo zero	chiunque	entratel/fisconline
a debito e senza compensazione	partita iva	entratel/fisconline o home banking
	privato	cartaceo, entratel/fisconline o home banking
a debito e con compensazione	privato	entratel/fisconline o home banking
a debito e con compensazione crediti iva, irap, ires, irpef, ritenute, addizionali e imposte sostitutive, crediti da indicare nel quadro ru	partita iva	entratel/fisconline
a debito e con compensazione di altri crediti		entratel/fisconline o home banking

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

CODICI TRIBUTO

Ai fini del versamento dell'unica o 2° rata dell'acconto 2017, il modello F24 va così compilato:

IMPORTO DA VERSARE	COD. TRIBUTO	IMPORTO DA VERSARE	COD. TRIBUTO
Acconto IRPEF (2° o unica rata)	4034	Acconto cedolare secca (2° o unica rata)	1841
Acconto IRES (2° o unica rata)	2002	IVIE (2° o unica rata)	4045
Acconto IRAP (2° o unica rata)	3813	IVAFE (2° o unica rata)	4048
Acconto imposta sostitutiva regime minimi (2° o unica rata)	1794	Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata)	2019
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° o unica rata)	1791		

NESSUN RATEIZZO: si ricorda che gli acconti relativi alle imposte in scadenza il prossimo 30/11 non possono essere rateizzati e devono essere versati in un'unica soluzione.

ALTRI ASPETTI

Il versamento delle imposte a saldo/acconto è:

COMPENSABILE (imposte e contributi)	<p>→ verticalmente: con imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (senza la necessità di utilizzare il mod. F24)</p> <p>→ orizzontalmente: con tributi e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori.</p> <p>→ nel limite di € 700.000 nell'anno solare (€ 1.000.000 per i subappaltatori con almeno l'80% di prestazioni rese in reverse charge)</p> <p>Inoltre, si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> è pari ad € 5.000 l'ammontare annuo del credito IVA compensabile superato il quale è necessario il visto di conformità: per compensare crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte di importo superiore a € 5.000 annui è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione è vietato l'utilizzo in compensazione di tributi erariali iscritti a ruolo e non pagati.
	<p>RAVVEDIBILE (sole imposte)</p> <p>In caso di mancato/insufficiente versamento degli importi, versando una sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione per giorno</p>

SANZIONI PER IRPEF, IRES, IRAP E ALTRI VERSAMENTI FISCALI

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti Irpef/Ires/Irap si applicano:

→ **la sanzione amministrativa**, pari:

- **al 30%** dell'importo non versato o versato in ritardo
- **al 15%** se il ritardo **non supera i 90 giorni**; per i ritardi fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo;

→ **gli interessi di mora**, stabiliti nella misura annua del 0,1%:

RAVVEDIMENTO OPEROSO: in relazione alle violazioni sugli omessi/tardivi versamenti operano le lettere da a) a b-ter) dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo.